



Sintesi e commento

Decreto attuativo art. 19 Legge 2/2009 e relative circolari Inps n. 73 e n.74 del 26 maggio 2009

Decreto Interministeriale

L'art. 19 della legge n.2/2009 e le successive modificazioni contenute nell'art. 7 ter della legge 33/2009 hanno introdotto importanti novità in materia di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, di concessione degli ammortizzatori in deroga, nonché in materia di tutela del reddito dei c.d. lavoratori atipici.

Il decreto attuativo opera in primo luogo la ripartizione delle risorse stanziata dalla legge per il 2009, destinando alla norma sulle sospensioni 189 milioni di euro e all'indennità per i co.co.pro. 100 milioni di euro (va ricordato che altri 100 milioni di euro per finanziare questa indennità sono stati stanziati dall'art.7 ter della legge n. 33/2009.)

Va innanzitutto segnalato che, con il decreto in esame, la indennità una tantum per i co.co.pro. appena citata, sta per divenire operativa. Essa andrà richiesta all'Inps sulla base di una modulistica predisposta dall'Inps stesso entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto. (vedi anche circolare Inps n. 74, brevemente descritta di seguito)

La parte più corposa del decreto è destinata a regolamentare le sospensioni. Viene innanzitutto specificato che per sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali si intendono eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino mancanza di lavoro, di commesse, e in particolare:

- a) crisi di mercato comprovata dall'andamento involutivo degli indicatori economico finanziari;
- b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, ovvero contrazione delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di somministrazione di lavoro;
- c) mancanza di materie prime o contrazione di attività non dipendente da inadempienze contrattuali;
- d) sospensioni o contrazioni della attività lavorativa in funzione di scelte produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- e) eventi improvvisi e imprevedibili quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte;
- f) ritardati pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la pubblica amministrazione.

Il decreto stabilisce le condizioni per poter usufruire del trattamento di sospensione:

- essere dipendenti da imprese non destinatarie di cigo o cigs,

- essere in possesso dei requisiti contributivi per usufruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria o di quella a requisiti ridotti
- usufruire di prestazioni integrative pari almeno al 20% della indennità di disoccupazione, ordinaria o ridotta a seconda dei requisiti contributivi posseduti dal lavoratore, erogate da un ente bilaterale ovvero, per il 2009, dai Fondi interprofessionali per la formazione continua
- avere rilasciato dichiarazione di disponibilità a un percorso formativo.

Inoltre il decreto subordina il diritto al trattamento alla sottoscrizione di un apposito accordo aziendale, secondo modalità e procedure stabilite da accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale istitutive degli enti bilaterali.

Il beneficio spetta anche in caso di interruzione o fine anticipata della missione nell'ambito dei rapporti di somministrazione di lavoro.

Come stabilito dall'art. 7 ter della legge 33/2009, per il biennio 2009-2010 i lavoratori percepiranno un trattamento complessivo equivalente a quello della cassa integrazione in deroga, pari cioè all'80 per cento della retribuzione.

Le stesse condizioni e gli stessi benefici valgono per gli apprendisti per i quali il decreto ribadisce il requisito minimo di 3 mesi di anzianità aziendale, e distingue tra apprendisti sospesi, che devono dare immediata disponibilità ad un percorso formativo, e apprendisti licenziati, che devono dare immediata disponibilità ad un'offerta formativa oppure un'offerta di lavoro congrua.

Come ricorderete, la questione più delicata in fase di approvazione della legge 2, è stata quella del rapporto tra il trattamento di sostegno al reddito in caso di sospensione e il diritto a fruire degli ammortizzatori in deroga. Tale legge infatti aveva, in un primo momento, subordinato l'accesso agli ammortizzatori in deroga all'esaurimento del periodo di 90 giornate di sospensione. Il citato art. 7 ter della legge 33/2009 ha poi stabilito che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela per sospensione si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga, come chiesto dalla Cisl onde evitare che i lavoratori di settori in cui non siano operativi enti bilaterali rimanessero penalizzati in questo periodo di profonda crisi produttiva. Avevamo tuttavia chiesto che, con il decreto attuativo, venissero individuati meccanismi per incentivare la bilateralità, a partire da una interpretazione evolutiva dell'art. 10 della legge n. 30/2003 (Legge Biagi), in modo tale che la norma sulle sospensioni potesse decollare. Dobbiamo invece constatare che il decreto in esame si limita a ribadire quanto stabilito dalle citate modifiche introdotte dall'art. 7 ter della legge 33/2009, e a riproporre l'interpretazione del citato art. 10 in base alla quale per le imprese artigiane, commerciali e del turismo il trattamento in deroga è condizionato al rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, senza alcun riferimento alla parte obbligatoria dei contratti stessi, in cui rientrano le clausole relative all'iscrizione agli Enti Bilaterali e il relativo versamento dei contributi.

Come già detto sopra, nei casi in cui sia presente un ente bilaterale che eroghi il trattamento integrativo, il decreto subordina il diritto all'indennità pubblica alla sottoscrizione di un apposito accordo aziendale. In questi casi sarà tale accordo a precisare le modalità di esaurimento dei periodi di tutela, le conseguenze dell'esaurimento delle risorse messe a disposizione dalla bilateralità prima che siano decorsi i 90 giorni e la successiva fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.

La domanda va presentata all'Inps dal lavoratore che contemporaneamente dovrà anche rendere dichiarazione di immediata disponibilità a un percorso di riqualificazione professionale o, se apprendista licenziato, al lavoro. Come ricorderete, nell'art. 19 della legge 2 la portata della dichiarazione di disponibilità a un percorso di riqualificazione professionale o, a seconda dei casi, al lavoro, è più ampia, essendo subordinata a tale dichiarazione la concessione di tutti gli ammortizzatori sociali. L'Inps a tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto, adeguerà la propria modulistica.

Infine, il decreto finalmente chiarisce, su forte insistenza della Cisl, che i soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio e trasporto hanno diritto agli ammortizzatori in deroga e possono accedere ad essi direttamente, senza previo utilizzo della prestazione in caso di sospensione.

Circolare Inps n. 73/2009

La circolare Inps n. 73/2009 chiarisce inoltre una serie di questioni operative relative alla norma sulle sospensioni:

- i lavoratori devono presentare domanda all'Inps entro 20 giorni dall'inizio della sospensione; qualora la domanda sia stata presentata oltre tale termine, la prestazione decorre dalla data di effettiva presentazione della domanda;
- nelle ipotesi di domande giacenti, l'Inps procederà comunque alla liquidazione della prestazione dall'inizio della sospensione, anche se presentate successivamente a 20 giorni, e anche se non corredate dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale;
- la sospensione non deve necessariamente riguardare 90 giornate consecutive, ma può articolarsi in turnazioni settimanali e/o giornaliere (in questi casi sarà sufficiente una unica domanda);
- nei confronti degli apprendisti la tutela per sospensione o per licenziamento potrà essere attivata anche da aziende destinatarie di trattamenti di cassa integrazione;
- alla circolare è allegata la modulistica, compreso il modulo per la dichiarazione di immediata disponibilità ad un percorso di riqualificazione o, per gli apprendisti licenziati, anche ad una offerta di lavoro congrua, modulo nel quale la differenza tra le due ipotesi è stata chiarita dopo un nostro intervento su Inps e Ministero del lavoro.

Circolare Inps n. 74/2009

La Circolare Inps n.74 fornisce le istruzioni operative per l'erogazione dell' indennità spettante ai collaboratori a progetto nei casi di "*fine lavoro*", evento rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare.

La circolare specifica le condizioni per avere diritto all'indennità:

- i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica riguarda l'ultimo rapporto di lavoro;
- il reddito dell'anno precedente deve essere compreso tra 5.000 euro ed il minimale di reddito di cui all'art.1, co. 3 della legge n.233/90 (pari a 13.819 euro per il 2008);
- nell'anno precedente devono essere accreditati non meno di 3 mesi di contributi alla gestione separata Inps, ma non più di 10;
- nell'anno di riferimento devono essere accreditati presso la gestione separata almeno tre mesi .

La domanda deve essere presentata dall'interessato alla sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato alla circolare. Nei casi in cui la "fine lavoro" si è verificata entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno 2009. Se la "fine lavoro" si è verificata successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell'evento.

La prestazione consiste nella liquidazione di una indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell'anno 2008 per le richieste formulate nel 2009; per gli anni 2010 e 2011 l'una tantum sarà commisurata al 10 % del reddito da lavoro percepito l'anno precedente.

Anche in questo caso il diritto a percepire il trattamento e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo il modulo allegato alla circolare.

Valutazioni

Il decreto arriva con un forte ritardo, e ciò stesso ha penalizzato l'utilizzo della norma sulle sospensioni in questi primi mesi dell'anno. Come è noto il ritardo è dovuto soprattutto alla ricerca di soluzioni alla questione del cumulo tra trattamento di sospensione e trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga, questione a cui si è trovata con la legge 33/2009 una soluzione soddisfacente per questo periodo di congiuntura negativa, che però il decreto in esame si limita a riproporre come soluzione a regime, senza nessun tipo di sostegno alla bilateralità. La Cisl, pur consapevole che una strutturazione del sistema della bilateralità che lo renda adeguato a rendere operativa in tutti i settori la norma sulle sospensioni richiede tempi non brevi e forte impegno anche da parte nostra, resta impegnata a sollecitare un confronto con il Governo di più ampio respiro, in collegamento con la questione della necessaria riforma strutturale degli ammortizzatori sociali.

Valutiamo invece positivamente l'aver subordinato l'indennità di sospensione ad appositi accordi sindacali, secondo modalità stabilite da accordi interconfederali, così come pure risponde ad una nostra richiesta l'aver previsto che anche i fondi interprofessionali possano erogare, in alternativa agli enti bilaterali, la prevista integrazione, per l'anno 2009.

Per quanto riguarda la dichiarazione di disponibilità, il decreto, su nostra sollecitazione, fa chiarezza tra la disponibilità al lavoro, richiesta in caso di perdita del lavoro, e disponibilità alla formazione, richiesta in caso di sospensione. Abbiamo chiesto a Ministero del Lavoro e Inps di poter valutare la modulistica.

Infine siamo soddisfatti per la soluzione positiva data alla questione delle cooperative di facchinaggio e trasporto, sulla quale la Cisl si è particolarmente spesa.

Roma, 4 giugno '09